

Reg. (UE) 2017/625
Il ciclo di gestione dei
Controlli Ufficiali

“A communi observantia non est recedendum”

Si può/deve strutturare un Ciclo di gestione dei controlli ufficiali basato su di in sistema di gestione?

Che ruolo hanno le performance individuali nel buon andamento ciclo di gestione dei CU

REG. (CE) No 178/2002 - Articolo 17 - Responsabilità

2. Gli Stati membri applicano la legislazione alimentare e controllano e verificano il rispetto delle pertinenti disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

A tal fine essi organizzano un **sistema ufficiale di controllo** e altre attività adatte alle circostanze, tra cui la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli alimenti e dei mangimi, la sorveglianza della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e altre attività di controllo che abbraccino tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.


Gli Stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi. Le misure e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 3 Definizioni, Reg. (UE) 2017/625

7) «**sistema di controllo**»: un sistema comprendente le autorità competenti e le risorse, le strutture, le disposizioni e le procedure predisposte in uno Stato membro al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati in conformità del presente regolamento e delle norme di cui agli articoli da 18 a 27;


8) «**piano di controllo**»: una descrizione elaborata dalle autorità competenti contenente informazioni sulla struttura e sull'organizzazione del sistema dei controlli ufficiali e del suo funzionamento e la pianificazione dettagliata dei controlli ufficiali da effettuare nel corso di un determinato lasso temporale in ciascuno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2;

Come può/deve essere
strutturato il sistema di
gestione dei controlli
ufficiali?




I modelli di gestione
riconosciuti a livello che ruolo
hanno?


CICLO DI DEMING (PDCA)



MIGLIORAMENTO CONTINUO - SGQ, ISO 9000:2005



ISO 9001:2015



Reg.(UE) 625/2017: Sistema di controllo

Processi trasversali

Art. 4 Designazione AC
Art. 5(2) e (3) Crit. operativi
Art. 5(4) Formazione
Art. 8 Riservatezza
Art. 11 Trasparenza
Art. 12(1) Procedure doc.
Art. 28-30, 32-33 Deleghe
Art. 78-85 Finanz. CU

Processi specifici

Tit. II Altre attività uff.

Art. 35-42 Camp., analisi, prove e **diagnosi** e lab. uff.

Art. 92-101 Lab. Rif.

Ar. 140 Segnalaz. violazioni

Art. 35 Controperizia

Art. 43- 77 CU su animali e merci in entrata nell'UE

Art. 115 Piani di emergenza

Art. 112 Progr. Contr. Coord.

Art. 114 Rel. annuali CE

Art. 116-136 Attività dell'UE

Art. 141 Gravi disfunzioni SM

Art. 102-107 Assistenza e coop. amm. tra SMi

Art. 15 Obblighi operatori

Plan

Art. 10(2) Anagrafe Operatori


Art. 9(1) *Categ. in base al rischio*

Artt. 109-111 Piani di controllo e Art. 12(1) e All. II Capo II p. 3 Dich. obiettivi da raggiungere

Act

Art. 12(3) Az. C. in caso di carenze a seguito di verifiche di efficacia e aggiorn. proc. documentate

Art. 6 e 39 Misure appropriate alla luce dei risultati di audit



Check

Art. 12(1) e All.II C.II p.8 Monitoraggio/controllo esecuz.

Art. 12(1) e All. II capo II p. 8 Rendicontazione

Art. 12(2) Verifica efficacia secondo procedure

Art. 6 Audit Autorità competenti

Art. 39 Audit laboratori ufficiali

Art. 113 Relazione annuale

Do (azioni esecutive incluse)

Art. 9-10, 14 *Controlli ufficiali*

Art. 16-27 *Prescr. aggiuntive sui CU*

Art. 35-42 Camp., analisi, prove e **diagnosi** e lab. uff.

Art. 13 *Documentazione scritta*

Art. 148 Riconoscimento stab.

Art. 86-91 Certif. ufficiale e **attest. ufficiale**

Art. 11 Rating Operatori

Art. 137-138 Azioni in caso di **sospetta/accertata NC** (proc. Amministrativo)

Art. 139 *sanzioni (proced. sanzionat. e attuazione legge penale)*

Art. 7 e Art. 138(3) *Diritto di ricorso*

Che ruolo hanno le performance individuali?

PERFORMANCE

D. l.vo 150/09, Capo II, art. 4

Contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (**organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo individuo**) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita.

Legata strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione e, come tale, si presta ad essere misurata e gestita.

La misurazione della performance è utilizzata come elemento fondamentale per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi pubblici.

CICLO DELLA PERFORMANCE (fasi)

D. l.vo 150/09, Capo II, art. 4



^a con valori attesi di risultato e rispettivi indicatori; ^c attivazione eventuali interventi correttivi

^d organizzativa e individuale; ^e secondo criteri di valorizzazione del merito

^f a organi di indirizzo politico-amministrativo, vertici amministrazioni, competenti organi esterni, cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari servizi

CICLO DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (fasi)

Reg. (UE) 2017/625

